

Giurisdizione della commissione tributaria per la ripetizione di somme versate a titolo di accisa

Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda ripetizione di somma versata a titolo di accisa - Non sussiste - Giurisdizione della commissione tributaria provinciale – Sussiste

Alla luce del disposto dell'art. 14, comma 2, del T.U. sulle accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) appartiene alla giurisdizione esclusiva della commissione tributaria la controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione di quanto versato a titolo di accisa per l'utilizzo di gas "per altri usi civili". La norma predetta contempla infatti un complesso meccanismo per il rimborso dell'accisa indebitamente pagata, secondo il quale la condanna in giudicato del somministrante a restituire al consumatore finale quanto indebitamente riscosso a titolo di rivalsa dell'accisa è opponibile ex lege all'Amministrazione Finanziaria, ai fini del regresso. Appare chiaro, così, come il giudice investito dell'accertamento dell'indebito oggettivo per accisa nel rapporto somministrante-utente finale, lungi dal pronunciare in via meramente incidentale e ai limitati fini del rapporto processuale tra i medesimi, sia chiamato ad esaminare proprio il thema decidendum della spettanza ontologica del tributo in sé e per sé, con manifesta forza di giudicato ex art. 2909 c.civ. anche nei confronti dell'Erario.

(Massime a cura di Massimo Vaccari - Riproduzione riservata)

Omissis
3791/13 R.G.

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata ¹ ;

¹ La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame
Riproduzione riservata

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’ *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto della citazione d’appello avverso la sentenza del GdP di Verona che ha declinato – in favore della Commissione Tributaria - la giurisdizione ordinaria sulla domanda proposta dalla Casa di Cura San Francesco, sulla premessa della natura tributaria dell’odierna controversia avente ad oggetto, in via principale, la condanna del somministratore AGSM a restituire all’odierna appellante la somma di € 2465,01, pari a “quanto versato (a titolo di accisa, n.d.e.) per l’utilizzo di gas “per altri usi civili”, invece che “per uso industriale” come sarebbe ad essa spettato, nel periodo intercorrente tra la data della stipula del contratto (23.08.2005) e la data di applicazione della tariffa agevolata (06.02.2006)...omissis;

di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.

Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145

Ed ancora, si veda la recentissima Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199 che così scrive:.

1. - Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi.

L'utilizzo di tale modello -sorto per esigenze organizzative miranti a dare una risposta all'arretrato della cassazione civile e a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del principio costituzionale stabilito dall'art. 111 della Costituzione - si giustifica in relazione al fatto che entrambe le impugnazioni, quella in via principale e quella in via incidentale, non richiedono l'esercizio della funzione nomofilattica: esse infatti, quando non deducono vizi di motivazione, sollevano questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi.

La motivazione semplificata non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte (111 pagine è la lunghezza del ricorso principale, il controricorso e ricorso incidentale raggiungono le 64 cartelle, e la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, è di 36 pagine), perché detta ampiezza -che certamente, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio- non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici.

richiamato il contenuto difensivo della comparsa di risposta di AGSM S.p.a.;

dato atto dell'evidente oscillazione giurisprudenziale sul punto in esame, come si evince, da ultimo, anche dalla produzione in data odierna di altra sentenza di Questo Tribunale che, diversamente da quella qui impugnata, ravvisa la giurisdizione del G.O *in subiecta materia*;

che tanto osta razionalmente alla possibilità di utilizzare lo strumento deflattivo di cui all'art.348 bis c.p.c., dovendosi escludere (almeno allo stato e tenuto conto della natura strettamente "in diritto" del tema in esame), l'insussistenza di "una ragionevole probabilità" di accoglimento del gravame, quantomeno avanti ad altro Giudice; ;

ritenuta, in via preliminare, l'ammissibilità del gravame, pure contestata dall'appellata, posto che i motivi a sostegno dell'impugnazione (tutti "in diritto", come detto) incontrano obiettivamente, in termini avversativi, la *ratio decidendi* del primo giudice, principalmente attraverso l'analisi confutativa della giurisprudenza di legittimità che il giudice a quo ha posto a base della decisione gravata;

rilevato, così, nel merito della vicenda, che la pretesa della Casa di Cura di assoggettare la controversia alla giurisdizione ordinaria affonda le sue premesse teoriche nel rilievo per cui la "causa petendi" fatta valere si incentrerebbe esclusivamente sul rapporto contrattuale (di diritto privato) tra utente ed ente somministratore, restando estraneo ed irrilevante ad esso quello, per così dire, "a monte", tra somministratore ed Erario;

osservato che la tesi dell'appellante trova conforto in Cass. 23.2.2006 n. 3994, richiamata anche da Trib. Verona n. 2168/13;

che, peraltro, in senso contrario, giungono gli autorevolissimi e più recenti arresti di SS.UU. 4.3.2009 n. 5166 e 19.3.2009 n. 6589 (puntualmente menzionati dal giudice a quo e dall'attenta difesa dell'appellata) che, facendo precisa applicazione del novellato art. 2 del d.lgs. 546/92, enunciano il principio secondo cui il riparto di giurisdizione in tale materia (nella latissima ed esaustiva nozione di "tributo" delineata dalla norma testè citata) sarebbe determinato non già in ragione delle parti processuali coinvolte (la qual cosa, diversamente, consentirebbe di escluderla, a discrezione dell'attore, ogni qualvolta, come nella fattispecie, egli non evochi studiamente in giudizio l'Erario) bensì, assai più razionalmente, in ragione della materia oggetto del *petitum* mediato e sottoposta alla cognizione del giudice (nella fattispecie, la restituzione di quanto indebitamente pagato per accisa, con giudizio che implica, di necessità e, come si dirà, non "incidenter tantum", la verifica ontologica della debenza o meno del tributo esatto);

ritenuta, del resto, l'artificiosità della proposta ricostruzione "segmentaria" (e verrebbe fatto di dire addirittura "atomistica") del rapporto dedotto in causa. Non può sfuggire, difatti, all'attento interprete come la tesi avversata sia arduamente conciliabile, ad es., con il dettato dell'art. 4, c.3, del DM 12.7.1977 (che impone, ai fini

dell'esenzione del consumatore dall'imposta, *diversamente cogente*, l'obbligo per il somministrante di inviare all'Erario la certificazione comprovante l'iscrizione del somministrato fra le imprese industriali ed artigiane) e, ancor più, dell'art. 14 del T.U sulle accise, il cui comma 2 contempla un complesso meccanismo per il rimborso dell'accisa indebitamente pagata, secondo il quale la condanna in giudicato del somministrante a restituire al consumatore finale quanto indebitamente riscosso a titolo di rivalsa dell'accisa è opponibile *ex lege* all'Amministrazione Finanziaria, ai fini del regresso).

Appare chiaro, così, specie alla luce del cit. art. 14, come il giudice investito dell'accertamento dell'indebito oggettivo per accisa nel rapporto somministrante-utente finale, lungi dal pronunciare in via meramente incidentale e ai limitati fini del rapporto processuale tra i medesimi, sia chiamato ad esaminare proprio il *thema decidendum* della spettanza ontologica del tributo in sé e per sé, con manifesta forza di giudicato ex art. 2909 c.civ. anche nei confronti dell'Erario. E tanto addirittura legittimerebbe il rilievo circa l'indefettibilità del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. sul versante passivo del processo, trattandosi - come si è visto - di rapporto inscindibile che investe direttamente anche la relazione giuridica tra somministrante e Amministrazione Finanziaria.

Emerge, in definitiva, la natura complessa, plurilaterale e contenutisticamente etero-integrata del rapporto in esame ², in ragione della quale non può residuare ragionevole dubbio sulla ferma giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie, avuto riguardo al chiaro dettato dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992.

Il gravame va dunque respinto.

Equa appare la compensazione delle spese del grado, attesa la complessità giuridica della materia e le oscillazioni giurisprudenziali che sul punto si sono registrate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, respinge l'appello e compensa le spese del grado
Così deciso, in Verona, il 04/02/2014

Il Giudice est.

Dott. Andrea Mirenda

² Del che vi è precisa eco anche in quella giurisprudenza tributaria che riconosce la diretta legittimazione attiva del consumatore finale ad agire a fini restitutori verso l'Ufficio impositore: cfr. Comm. Trib. Prov. Milano, sent. 64/31/09 del 25.2.2009)